

# Negata la compatibilità paesaggistica a un intervento consistente nell'impianto di imboscamento con essenze legnose a ciclo breve (pioppi)

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 27 novembre 2019, n. 2525 - Giordano, pres.; Vampa, est. - Società Agricola Corallo a r.l. (avv.ti Nicolini e Chioda) c. Parco Regionale dell'Adda Sud (avv. Linzola).

**Agricoltura e foreste - Istanza per taglio di bosco - Intervento consistente nell'impianto di imboscamento con essenze legnose a ciclo breve (pioppi) - Diniego.**

(Omissis)

## FATTO

1. In data 26.9.2017 la società ricorrente indirizzava al Parco Regionale dell'Adda Sud istanza per taglio di bosco situato in Comune di Lodi, località Valgrassa; la istanza veniva negativamente riscontrata, rimarcandosi che l'età media degli alberi era di 4 anni, nel mentre *“il bosco è in fase di formazione su ex terreno a coltivo, stabilito di età pari ad anni 8-9. Si segnala quindi che non ha ancora raggiunto l'età minima stabilita per il turno minimo di taglio, previsto dall'articolo 41, comma 5, del regolamento regionale 5/2007 ad anni 10 per i robinieti puri ed anni 20 per i robinieti misti”*.

1.1. Con atto assunto al protocollo della resistente Amministrazione in data 16 ottobre 2017 la ricorrente presentava richiesta di *“accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*, al fine di realizzare un intervento consistente nell'impianto sui predetti terreni di imboscamento con essenze legnose a ciclo breve (pioppi).

1.2. Dalla conseguente istruttoria tecnica, in data 17 ottobre 2017, emergeva la presenza (mapp. 4 e parzialmente mapp. 3) di *“abbondante vegetazione spontanea (robinia), nonché ricacci di pioppo germogliati dalle ceppaie dell'ultimo pioppeto abbattuto, della età di circa 6 - 8 anni”*; su parte dell'area (mapp. 3, *“le alberature spontanee sono presenti da diversi anni”*, nel mentre nel mapp. 3 parte nord era rinvenibile *“un tratto di sponda fluviale”*; di qui il parere sfavorevole espresso dall'istruttore, in ragione delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud (PTC) e in particolare dell'art. 23, zona *“ambienti naturali”*, che con consente attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione e nuove attività agricole (fatte salve quelle in corso), richiamandosi altresì la normativa forestale e paesistica che sostanzialmente vieta la trasformazione dei boschi.

1.3. Con il gravato provvedimento del 6 novembre 2017, il Parco Regionale dell'Adda Sud, *“in considerazione della compatibile sovrapposizione della normativa del Parco (zona ambienti naturali) con l'attuale situazione vegetazionale presente sui mappali 3 e 4 (area boscata ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001”* acclarava la non conformità dell'intervento richiesto di pioppicoltura con *“la normativa di Piano del Parco Regionale dell'Adda Sud, nonché con le leggi dello stato in materia di forestazione”*.

1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la società ricorrente, ad unico motivo del gravame essenzialmente deducendo:

- Violazione di legge per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge n.241/1990 in relazione all'applicazione dell'art. 23 del Piano territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud. Violazione dell'art. 4 d.lgs 227/2001; e, invero, ad onta di quanto opinato dalla Amministrazione, le aree in questione concreterebbero sostanzialmente una *“radura priva di vegetazione”*, nel mentre in guisa apodittica sarebbe stata negata la compatibilità dell'intervento richiesto con l'art. 23 del PTC, non essendosi considerato che il *“reimpianto del preesistente pioppeto”* avrebbe realizzato un miglioramento dell'assetto idrogeologico, garantendo un più ordinato deflusso delle acque in caso di piene; in ogni caso, anche se il reimpianto del pioppeto dovesse considerarsi quale attività agricola, si tratterebbe del *“ripristino di una precedente destinazione produttiva dell'area”*, non contenendo l'impugnato provvedimento neanche la indicazione di un criterio temporale idoneo a consentire la individuazione del momento in cui dovrebbe considerarsi cessata la destinazione produttiva dell'area; in ogni caso, in via gradata, l'art. 23 PCT –ove interpretato nel senso di precludere in termini assoluti la possibilità di trasformazione ad uso di conduzione agricola di un'area boscata- si porrebbe in palese contrasto con l'art. 4 del d.lgs. 227/2001, nella parte in cui consente suddetta trasformazione *“compatibilmente con la conservazione della biodiversità..., con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”*.

1.5. Si costituiva in giudizio la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.

1.6. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica la causa, infine, veniva introitata per la decisione nella pubblica udienza del 9 ottobre 2019.

## DIRITTO

2. Il ricorso non è fondato.



2.1. Va in via liminare rammentato –come puntualmente rimarcato dalla difesa del resistente Parco- che la natura delle norme di zona del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud, è specularmente contraddistinta dalla inequivocabile *divisio* foggiate all’art. 3 delle NTA per cui:

- gli “*orientamenti*” individuano e definiscono gli obiettivi del Parco ed esplicitano le finalità delle azioni previste nelle singole zone;

- gli “*indirizzi*” stabiliscono i criteri in base ai quali devono essere raggiunti gli obiettivi individuati negli “*orientamenti*”, determinandone i modi di esecuzione ed i soggetti attuatori;

- le “*prescrizioni*” si sostanziano in disposizioni immediatamente vincolanti, contenenti altresì le modalità di esecuzione di carattere precettivo; esse “*prevalgono sugli altri strumenti pianificatori e di programmazione vigenti*”.

2.2. Orbene, l’area per cui è causa è governata dall’art. 23 delle NTA, recante norme in tema di zona “*ambienti naturali e zone umide*”, in tal guisa connotate:

- disposizioni di orientamento (articolo 23, comma 1), che imprimono alla zona una destinazione volta alla conservazione ed al potenziamento delle risorse vegetazionali e ambientali naturali, con interventi tendenti al riequilibrio ecologico dell’asta fluviale, per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio;

- disposizioni di indirizzo (comma 2) che, nel consentire gli interventi finalizzati alla miglior tutela ambientale e alla ricostituzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, espressamente incentivano –anche per tramite della stipulazione di apposite convenzioni- la graduale trasformazione in bosco dei pioppeti e delle colture arboree esistenti;

- prescrizioni *stricto sensu* intese (comma 3), che apertamente inibiscono attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale, altresì vietando l’esercizio dell’attività agricola, “*ad eccezione dell’attività agricola in essere*”.  
*In claris non fit interpretatio.*

2.3. Le citate prescrizioni contenute al comma 3 dell’art. 23 delle NTA si appalesano irremissibilmente ostative alla realizzazione dell’intervento richiesto dalla società ricorrente, comechè integrante l’esercizio *ex novo* di una “attività agricola”.

2.3.1. E, invero, siccome già sopra accennato –e trattasi di dati fattuali confirmati dalla documentazione, anche fotografica, quivi prodotta nonchè dalla “*istruttoria tecnica*” su cui fonda il gravato provvedimento del 6 novembre 2017, non smentita dalla relazione tecnica depositata dalla società ricorrente *sub n. 5*) del fascicolo di parte- le aree *de quibus* non mai possono considerarsi come destinate ad attività agricola, essendo per contro in corso un processo di “rinaturalizzazione”.

2.3.2. La precedente destinazione produttiva è stata, indi, dismessa, di guisa che l’intervento agognato dalla ricorrente (che non nega trattarsi di un “reimpianto” e, pertanto, di una nuova attività):

- integra la nozione di “nuova” attività agricola, in quanto tale preclusa sulla zona “*ambienti naturali*” in cui è collocata l’area *de qua*;

- non mai, indi, può considerarsi quale attività agricola “*in essere*”, che solo viene fatta salva dalla disposizione eccettuativa pure contenuta al comma 3 dell’art. 23 NTA.

2.3.3. E, invero –in disparte la *quaestio* sulla effettiva entità dello *spatium temporis* di cessazione della preesistente attività agricola (con “*i cedui di robinia e dei polloni di ricaccio di pioppo accreditati prima di un’età di 8-9 anni, poi di 4-6 anni*”; memoria di replica società ricorrente) è per vero non contestata, in ogni caso, la cessazione di qualsivoglia attività agricola sull’area quanto meno da, ovvero da circa, un lustro.

2.4. A nulla, di poi, può rilevare il generico e non meglio precisato riferimento ad un presunto transito e pascolo brado di greggi ovini, circostanza la cui allegazione –a prescindere dalla inesistenza di adeguati elementi probatori- non varrebbe per certo a stemperare il carattere di *novitas* dell’intervento agricolo per cui è causa, insistente su di una area che risulta avere ormai da anni perso la vocazione produttiva e, dunque, oggetto delle rigorose prescrizioni vincolistiche e di tutela di cui all’art. 23, comma 3, delle NTA del PTC.

2.5. Parimenti non dirimenti, di poi, si palesano le asserzioni della società ricorrente circa un presunto miglioramento dell’assetto idrogeologico che riverrebbe dal “*reimpianto del preesistente pioppeto*” (pag. 5, ricorso), in quanto:

- genericamente formulate, e prive di adeguato supporto tecnico e probatorio;

- in ogni caso implicanti la illegittimità dell’art. 23 delle NTA del PTC – che *apertis verbis*, ed in guisa per vero inequivocabile, preclude qualsivoglia intervento della specie di quello che ci occupa nell’area rientrante nelle zone “*ambienti naturali*”; e, tuttavia, tale disposizione risulta *non mai espressamente impugnata* dalla società ricorrente (cfr., la epigrafe del ricorso e, soprattutto, il *petitum* formale inverato dalle relative conclusioni, ove non figura in alcun modo la richiesta di caducazione della citata disposizione di piano, peraltro neanche contenuta nella successiva memoria conclusiva ed in quella di replica depositate in vista della odierna udienza pubblica).

2.6. Anche la doglianza afferente ad un asserito contrasto dell’art. 23 delle NTA del PTC con la disciplina di cui al d.lgs. 227/01:

- non sfugge ad un giudizio financo di inammissibilità, in ragione della già sopra ribadita mancata impugnazione espressa di essa previsione di piano;

- in ogni caso, non è conferente alla fattispecie oggetto di scrutinio, ove rileva non solo e non tanto la natura boschiva dell'area, bensì la sua collocazione nell'ambito delle zone "ambienti naturali" del Parco.

Tale ultima collocazione, invero, assume carattere *speciale ed assorbente* - ai fini che ci occupano e rispetto alla generale normazione primaria invocata da parte ricorrente- in quanto imprime una peculiare connotazione all'area, governata e conformata dalle puntuali prescrizioni contenute nel PTC, teleologicamente e funzionalmente preordinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche attraverso la graduale trasformazione in bosco dei pioppeti, *id est* pel tramite di un processo:

- *diametralmente opposto* a quello che la società ricorrente vorrebbe iniziare;

- che, di contro, risulta *in corso di realizzazione* nell'area *de qua* che, siccome emerge dalla risultanze istruttorie –anche di natura fotografica- versate in atti, integra una superficie boschiva in fase di formazione, con un processo di rinaturalizzazione, connotata dalla presenza – su di una area totale pari a circa 15.000 mq – di una "radura" pari a soli mq 5.628,60 mq (dati e circostanze, questi ultimi, che neanche risultano espressamente contestati dalla ricorrente società).

3. Le peculiarità della controversia inducono, nondimeno, a compensare *inter partes* le spese di lite.

(*Omissis*)

